



COMUNE DI BARENGO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO ACUSTICO

ai sensi del quinto comma dell' articolo 5
della Legge Regionale 20/10/ 2000 n. 52

Redatto da	
Studio CRISTINA CAPITANI Via Gaggiolo, 138 28047 OLEGGIO	Approvato con deliberazione di C.C. n° 29 del 29-11-2007
Ing. GIACOMO ARDIZIO Tecnico competente in acustica ambientale	

INDICE

CAPITOLO 1: COMPETENZE DEI COMUNI IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	3	
Sezione 1.1: Competenze assegnate dalla L.Q. n° 447/95 e dalla L.R. n° 52/00	3	
CAPITOLO 2: ATTIVITA' PERMANENTI E TEMPORANEE POTENZIALMENTE RUMOROSE		
Sezione 2.1: Attività permanenti potenzialmente rumorose	5	
Sezione 2.2: Manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose all'aperto	8	
Sezione 2.3: Cantieri edili, stradali ed assimilabili	10	
CAPITOLO 3: VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO		12
Sezione 3.1: Valutazione previsionale di impatto acustico	12	
Sezione 3.2: Valutazione previsionale di clima acustico	14	
CAPITOLO 4: CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE	16	
CAPITOLO 5: FUNZIONI, CONTROLLI, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	17	
Sezione 5.1: Funzioni e controlli	17	
Sezione 5.2: Provvedimenti amministrativi e sanzioni	19	
CAPITOLO 6: DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONE	20	
scheda 1 : VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ESISTENTE	20	
scheda 2 : VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	21	
scheda 3 : VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	22	
scheda 4 : COLLAUDO ACUSTICO DELL'OPERA	23	
scheda 5A: MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO (DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI SENZA DOMANDA DI DEROGA)	24	
scheda 5B: MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO (DOMANDA DI DEROGA)	24	
scheda 6A: CANTIERI (DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI SENZA DOMANDA DI DEROGA)	25	
scheda 6B: CANTIERI (DOMANDA DI DEROGA)	25	
CAPITOLO 7: TECNICHE DI MISURA E DI PREVISIONE	26	
Sezione 7.1: Misure e controlli	26	
Sezione 7.2: Tecniche di previsione	27	
CAPITOLO 8: COLLEGAMENTI CON REGOLAMENTI COMUNALI ESISTENTI	28	

CAPITOLO 1: COMPETENZE DEI COMUNI IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Sezione 1.1: Competenze assegnate dalla L.Q. n° 447/95 e dalla L.R. n° 52/00

Articolo 1: Definizione delle competenze secondo la legge n° 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico"

La Legge Quadro n° 447/95 assegna ai Comuni le seguenti competenze:

- a. classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
- b. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c. predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d. rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
- e. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- f. stesura della relazione biennale sullo stato acustico comunale con trasmissione alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza.
- g. controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;

- h. adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
- i. autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- j. controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

Articolo 2: Definizione delle competenze secondo la Legge Regionale n° 52/00 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"

La Legge Regionale n° 52/00 assegna ai Comuni le seguenti competenze:

- a. predisposizione ed approvazione della zonizzazione acustica;
- b. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c. predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse paesaggistico, ambientale e turistico possono essere interessate da particolari limiti acustici;

- e. approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e dei piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose;
- f. controllo circa il rilascio di autorizzazioni, concessioni e licenze di attività e strutture soggette a valutazione di impatto e di clima acustico considerando i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento del rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica per la specifica zona;
- g. adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti, definendo apposite norme per:
 - controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare;
 - controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
 - lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia di sorgenti sonore;
 - la concessione delle autorizzazioni in deroga.
- h. esercizio delle funzioni di controllo definite dalla L.Q. n° 447/95 anche tramite i dipartimenti ARPA.

Articolo 3: Obiettivi del Regolamento acustico della Città di Barengo

La Città di Barengo adotta un nuovo regolamento, denominato appunto "Regolamento acustico", ed aggiorna quelli esistenti per l'attuazione di quanto previsto a livello statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico (cfr. art. 1 punto h ed art. 2 punto g della Sezione 1.1)

Il Regolamento acustico è organizzato nel modo seguente:

- **Attività permanenti e temporanee potenzialmente rumorose**, con riferimento all'art. 1 punto i ed all'art. 2 punto g della presente sezione;
- **Valutazioni previsionali di impatto acustico e di clima acustico**, con riferimento all'art. 1 punto g ed all'art. 2 punto f della presente sezione;
- **Controllo e contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare**, con riferimento all'art. 1 punto d ed all'art. 2 punto g della presente sezione;
- **Funzioni, controlli, provvedimenti amministrativi e sanzioni**, con riferimento all'art. 1 punto j ed all'art. 2 punto h della presente sezione;
- **Documentazione ed informazione**;
- **Tecniche di misura e di previsione**;
- **Collegamenti con regolamenti comunali e con schede dello Sportello Unico già esistenti**

Le altre competenze elencate all'art. 1 (punti a, b, c, e, f) ed all'art. 2 (punti a, b, c, d, e) non rientrano nella disciplina del presente regolamento.

CAPITOLO 2: ATTIVITA' PERMANENTI E TEMPORANEE POTENZIALMENTE RUMOROSE

Sezione 2.1: Attività permanenti potenzialmente rumorose

Articolo 4: Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa sezione le attività definite all'art. 5 ed aventi carattere permanente, ovvero operative o in funzione per almeno 60 giorni durante l'anno solare, anche in modo non continuativo.

Per i nuovi insediamenti e le nuove attività, o per variazioni rispetto all'esistente si rimanda alla Sezione 3.1 del Capitolo 3 del presente Regolamento (valutazione previsionale di impatto acustico).

Per le attività di carattere temporaneo, operative o in funzione per meno di 60 giorni durante l'anno solare, si rimanda alla Sezione 2.2 del Capitolo 2 (manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose).

Articolo 5: Definizioni

Sono considerate rientranti nel campo di applicazione dell'art. 4 quelle attività che determinano emissioni sonore nell'arco delle 24 ore, anche in modo non continuativo; ad esempio:

- a. attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
- b. attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c. attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- d. attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine.

Per tutte le altre definizioni si fa riferimento alla L.447/95, d.P.C.M. 01/03/91 e d.P.C.M. 14/11/97

Articolo 6: Rumore interno

All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 4, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore, fissati dal d.Lgs n° 277/91, per i lavoratori ad eccezione di attività definite nel d.P.C.M. 215 del 16/04/1999.

Articolo 7: Rumore esterno

Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4 della presente sezione deve rispettare i limiti di immissione assoluti ed i limiti di emissione, previsti per le aree circostanti i confini di proprietà secondo la zonizzazione acustica comunale vigente.

Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4 deve altresì rispettare i limiti di immissione differenziali previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi ubicati esternamente ai confini di proprietà.

I gestori delle attività devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione, anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, conservato in copia dal gestore.

Nel caso in cui il tecnico accerti il superamento dei limiti, il responsabile dell'attività deve formulare proposta di piano di risanamento entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento (giorni prorogabili su richiesta in relazione alla complessità del problema in esame da inoltrare al Comune), fermo restando l'obbligo di attuare tutte quelle soluzioni che risultano tecnicamente praticabili nell'immediato.

I piani di risanamento acustico delle imprese seguono quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n° 52/00.

In caso di non ottemperanza il Comune revoca l'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività.

Articolo 8: Casi particolari in relazione all'applicazione del criterio differenziale

Possono verificarsi particolari situazioni in cui attività dello stesso tipo (ad esempio circoli privati, esercizi di pubblico trattenimento e spettacolo) o sorgenti di rumore della medesima tipologia (ad esempio condizionatori), pur appartenendo a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta determinando collettivamente, ma non singolarmente, il non rispetto del criterio differenziale presso uno o più ambienti abitativi.

Fatta salva la legittimità di ogni attività che si svolge nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ma non dimenticando la necessità di tutelare il comfort acustico, soprattutto all'interno degli ambienti abitativi, l'ente di controllo, si riserva di verificare strumentalmente e con accuratezza le situazioni in oggetto proponendo ai responsabili delle varie attività soluzioni tecniche volte a risolvere in modo collettivo il problema in esame.

Articolo 9: Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

Si precisa che gli impianti tecnologici (quali ad esempio condizionatori e scaldacqua), collocati sui balconi di pertinenza ad abitazioni o ad uffici sono soggetti sia a quanto previsto dal d.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", poiché tali impianti sono fisicamente solidali all'edificio, sia a quanto stabilito dal d.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", poiché come sorgenti sonore sono tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante.

Articolo 10: Orari

L'orario di funzionamento delle attività indicate all'art. 5 può essere oggetto di disposizioni da parte del sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentita eventualmente la competente ARPA, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio considerando sia particolari esigenze produttive, sia la tutela del comfort acustico del cittadino.

Articolo 11: Altre potenziali fonti di rumore

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi (pubbliche e private) è consentito: nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19; nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, fatte salve eventuali e motivate deroghe.

I condizionatori, inerenti ad attività comuni, a meno di motivate esigenze di servizio, devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio.

La raccolta rifiuti e spazzamento strade e piazze dovrà avvenire nei giorni feriali all'interno della fascia oraria compresa tra le 06.00 e le 22.00 salvo deroghe da richiedersi preventivamente al Sindaco.

La pubblicità fonica sia fuori sia dentro i centri abitati è consentita dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30. Tale attività dovrà essere preventivamente autorizzata.

Gli antifurto con segnale acustico non possono restare in funzione per più di 5 minuti consecutivi e per non più di 3 volte. Tra una entrata in funzione e l'altra devono trascorrere non più di 3 minuti.

Articolo 12: Sanzioni

Valgono le sanzioni previste all'art. 10 della Legge Quadro n° 447/95 e se dovuta la revoca dell'atto autorizzativo all'esercizio (vedi art.49).

Sezione 2.2: Manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose all'aperto

Articolo 13: Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa sezione le manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose esercitate, anche in forma non continuativa, per meno di 60 giorni durante l'anno solare.

Per ciò che concerne i cantieri edili, stradali ed industriali, anch'essi attività temporanee, si rimanda alla Sezione 2.3 del Capitolo 2.

Articolo 14: Definizioni

Rientrano nel campo di applicazione di cui all'art. 13, attività quali ad esempio:

- a. attività di pubblico trattenimento e spettacolo quali: piani bar, serate musicali, feste, sale da ballo, cinema all'aperto e similari, esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, promosse o gestite a cura di associazioni, enti, gruppi, privati, in luoghi specifici predisposti secondo quanto definito dall'art. 15;
- b. attività sportive con svolgimento in specifiche strutture o in aree definite, promosse e gestite da associazioni, enti, gruppi, privati;
- c. mercati e fiere a sede variabile o occasionale;
- d. manifestazioni religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere.

Articolo 15: Localizzazione e gestione delle aree destinate a manifestazioni temporanee

Le attività di cui all'art. 14 della presente sezione, di rilevanza cittadina, si svolgono su aree individuate dal Comune secondo i criteri esplicitati all'art. 4 delle "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" approvate con d.G.R. n.85/3802 del 06/08/2002 e localizzate sulla planimetria allegata alla zonizzazione acustica comunale. Il Comune ha competenza su tali manifestazioni a carattere cittadino e gestisce le aree ad esse destinate.

Le attività di cui all'art. 14 della presente sezione, di rilevanza locale, si svolgono su aree individuate dal Comune, sempre secondo i criteri esplicitati all'art. 4 delle "Linee guida per la classificazione acustica del territorio". Il Comune può inoltre autorizzare manifestazioni temporanee in siti diversi da quelli dichiarati, purché tali manifestazioni siano in numero inferiore a cinque per un medesimo sito, durante l'anno.

Evidenziato in rosso poiché può essere variato o eliminato a seconda delle esigenze del Comune.

Il Comune, inoltre, può richiedere ai responsabili delle attività temporanee particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita delle manifestazioni.

Articolo 16: Limiti di immissione sonora

Il limite massimo di immissione sonora, al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le manifestazioni di cui all'art. 15 della presente sezione, è pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente di pressione sonora rilevato su un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a dieci minuti. Tale localizzazione è indicato sulla zonizzazione acustica in corrispondenza dell'area cui si riferisce.

Il Comune ha facoltà di fissare limiti diversi anche considerando la classificazione acustica comunale della zona nella quale avviene la manifestazione.

Non si considerano i limiti differenziali.

In presenza di ricettori sensibili quali scuole, ospedali, ecc... i limiti fissati per queste aree sono quelli previsti dalla zonizzazione acustica negli orari in cui queste sono utilizzate.

Articolo 17: Orari

L'attivazione delle sorgenti sonore connesse allo svolgimento della manifestazione, salvo diversa indicazione del Comune, è consentita dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 24.

Articolo 18: Autorizzazioni

L'autorizzazione in deroga per effettuare la manifestazione o attività a carattere temporaneo è da richiedersi 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, al Comune, solo nel caso in cui si prevedono superamenti dei limiti e degli orari indicati agli art. 16 e 17 della presente sezione.

Qualora i responsabili dell'attività temporanea ritengano invece di non superare i limiti acustici indicati, danno segnalazione al Comune del verificarsi della manifestazione in oggetto, 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, precisando i motivi o le condizioni tecnico – impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.

Articolo 19: Documentazione

Per ciò che concerne la documentazione si rimanda alle Schede n° 5A e 5B riportate al Capitolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 20: Sanzioni

La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 16, 17, 18 della Sezione 2.2 del presente regolamento, comporta una sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 all'art 7 bis introdotto dalla legge n.3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e /o la sospensione della manifestazione o attività temporanea.

Sezione 2.3: Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Articolo 21: Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa sezione le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed assimilabili indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente.

Articolo 22: Limiti di immissione sonora

Comma 1: giorni feriali da lunedì a venerdì, sabato fino alle ore 14.

Sono fissati i seguenti limiti di immissione sonora nei periodi di riferimento corrispondenti alle fasce orarie indicate:

Leq = 70 dB(A) per la fascia oraria 7.30 – 20.30,
Leq = 60 dB(A) per la fascia oraria 20.30 – 7.30.

I livelli equivalenti di pressione sonora sopra riportati non devono essere superati in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere e, dunque, sono sperimentalmente rilevabili ad 1 m dalle suddette facciate durante le fasce orarie precisate.

Per scuole, considerate recettori sensibili nella fascia oraria diurna, e gli ospedali (case di cura, case di riposo), recettori sensibili in entrambe le fasce orarie, valgono limiti di immissione sonora inferiori, sempre nei periodi di riferimento corrispondenti alle fasce orarie indicate:

Leq = 65 dB(A) per la fascia oraria 7.30 – 20.30,
Leq = 55 dB(A) per la fascia oraria 20.30 – 7.30.

Anche per queste tipologie di recettori i livelli equivalenti di pressione sonora sopra riportati non devono essere superati in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere e, dunque, sono sperimentalmente rilevabili ad 1 m dalle suddette facciate durante le fasce orarie precisate.

Sono inoltre fissati i seguenti limiti massimi di immissione sonora orari:

Leq = 75 dB(A) per un'ora qualsiasi compresa nella fascia oraria 7.30 – 20.30,
Leq = 65 dB(A) per un'ora qualsiasi compresa nella fascia oraria 20.30 – 7.30.

I livelli equivalenti di pressione sonora sopra indicati non devono essere superati in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere nell'ora in cui si prevede l'utilizzo dei macchinari e degli impianti più rumorosi.

Non si considerano i limiti differenziali.

Comma 2: sabato dopo le ore 14, domenica, giorni festivi infrasettimanali.

Valgono i limiti di immissione sonora fissati dalla zonizzazione acustica comunale nei periodi di riferimento diurno (ore 06 – 22) e notturno (ore 22 – 06).

I livelli equivalenti di pressione sonora della zonizzazione acustica non devono essere superati in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere e, dunque, sono sperimentalmente rilevabili ad 1 m dalle suddette facciate durante le fasce orarie precisate.

Valgono i limiti differenziali.

Articolo 23: Certificazione macchinari

I macchinari utilizzati nei cantieri dovranno ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n° 14 del 08/05/2000 o dal suo recepimento il d.lgs.262 del 4/9/2002, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzatura da utilizzare all'aperto.

Articolo 24: Sicurezza ed emergenze

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc...), ovvero di pericolo immediato per l'ambiente o per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento con provvedimento unico da parte del Sindaco.

Articolo 25: Autorizzazioni

L'autorizzazione in deroga per effettuare lavori di cantiere è da richiedersi 15 giorni lavorativi prima della data di inizio, al Comune il quale provvederà a darne segnalazione alle autorità competenti in materia di vigilanza, solo nel caso in cui si prevedono superamenti dei limiti e degli orari indicati all'art. 22.

Qualora i responsabili del cantiere ritengano invece di non superare i limiti acustici indicati, danno segnalazione al Comune dei lavori in oggetto, 15 giorni lavorativi prima della data di inizio, precisando i motivi o le condizioni tecnico – impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.

Articolo 26: Documentazione

Per ciò che concerne la documentazione si rimanda alle Schede n° 6A e 6B riportate al Capitolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 27: Sanzioni

La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 22 e 25 della Sezione 2.3 del presente regolamento, comporta una sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 all'art 7 bis introdotto dalla legge n.3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o la sospensione di una precisa lavorazione.

CAPITOLO 3: VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO

Sezione 3.1: Valutazione previsionale di impatto acustico

Articolo 28: Definizioni

Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni (cfr. L.R. 20/10/2000 n° 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", art. 2, comma 1, lettera b).

La valutazione previsionale di impatto acustico considera, dunque, gli effetti sonori determinati da specifiche opere ed attività che, delineate progettualmente, dovranno necessariamente inserirsi in un contesto territoriale già esistente.

A differenza della valutazione previsionale di clima acustico (cfr. Sezione 3.2 del presente Regolamento), l'attenzione è qui posta sull'influenza che sorgenti sonore (progettuali) operano nei confronti di ricevitori (la realtà esistente).

Articolo 29: Opere sottoposte a valutazione previsionale di impatto acustico

Come specificato all'art. 8 comma 2 della legge n° 447/95 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), la realizzazione, la modifica o il potenziamento di opere quali:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade ed autostrade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;

implicano obbligatoriamente la predisposizione di una idonea valutazione di impatto acustico.

Sono altresì sottoposti a valutazione previsionale di impatto acustico nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (cfr. art. 8 comma 4 L.Q. n° 447/95).

Articolo 30: Soggetti coinvolti

I soggetti titolari dei progetti o delle opere, ovvero i titolari di attività oggetto di modifica e/o potenziamento, presentano documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Tale documentazione deve essere presentata al Comune ed all'ARPA contestualmente alla domanda di provvedimento di sportello unico oppure di concessione edilizia.

Articolo 31: Documentazione

La documentazione di impatto acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un progetto.

Poiché tale progetto si inserisce in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione d'impatto.

Per la redazione della citata documentazione, si faccia riferimento a quanto contenuto nella Scheda n° 2: "Valutazione previsionale di impatto acustico", riportata al Capitolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 32: Collaudo

Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di impatto acustico, il titolare del progetto (o dell'attività), deve provvedere ad un collaudo acustico dell'opera medesima. Il collaudo sarà effettuato da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nella Scheda n° 4: "Collaudo acustico dell'opera", riportata al Capitolo 6 del presente Regolamento.

Le misure di collaudo dovranno essere effettuate con riferimento alla normativa tecnica vigente in materia (cfr. Capitolo 7 del presente Regolamento).

La relazione di collaudo sarà conservata dal titolare dell'opera e consegnata in copia al Comune ed all'ARPA.

Articolo 33: Controlli e sanzioni

Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di impatto rilasciando il benestare o la concessione.

Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.

Il Comune richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 30 e 32 della Sezione 3.1 del presente regolamento, comporta una sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 all'art 7 bis introdotto dalla legge n.3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o la sospensione dell'iter approvativo della concessione edilizia o domanda di provvedimento di sportello unico e/o la sospensione dell'attività.

Sezione 3.2: Valutazione previsionale di clima acustico

Articolo 34: Definizioni

Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche (cfr. L.R. 20/10/2000 n° 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", art. 2, comma 1, lettera c).

La valutazione previsionale di clima acustico stima, dunque, le condizioni sonore che si potranno verificare su determinati recettori, configurati solo progettualmente, a seguito dell'inserimento in un contesto territoriale già esistente.

A differenza della valutazione previsionale di impatto acustico (cfr. Sezione 3.1 del presente Regolamento), l'attenzione è qui posta sugli effetti sonori subiti da ricevitori (progettuali) da inserirsi in una realtà esistente (comprendente anche sorgenti sonore).

Articolo 35: Opere sottoposte a valutazione previsionale di clima acustico

Come specificato all'art. 8 comma 3 della legge n° 447/95 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), è fatto obbligo di produrre valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologia di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate con le lettere a, b, c, d, e, f all'articolo 29, Sezione 3.1, Capitolo 3 del presente Regolamento (opere per le quali è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico).

Articolo 36: Soggetti coinvolti

I soggetti titolari dei progetti o delle opere o dell'attività presentano documentazione previsionale di clima acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Tale documentazione deve essere presentata al Comune ed all'ARPA contestualmente alla domanda di provvedimento di sportello unico, di concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.

Articolo 37: Documentazione

La documentazione di clima acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici su determinati recettori che, a seguito della realizzazione di un progetto, si inseriscono in un territorio.

Poiché il progetto si colloca in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione di clima.

Per la redazione della citata documentazione, si faccia riferimento a quanto contenuto nella Scheda n° 3: "Valutazione previsionale di clima acustico", riportata al Capitolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 38: Collaudo

Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di clima acustico, il titolare del progetto (o dell'attività), deve provvedere ad un collaudo acustico dell'opera medesima. Il collaudo sarà effettuato da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nella Scheda n° 4: "Collaudo acustico dell'opera", riportata al Capitolo 6 del presente Regolamento.

Le misure di collaudo dovranno essere effettuate con riferimento alla normativa tecnica vigente in materia (cfr. Capitolo 7 del presente Regolamento).

La relazione di collaudo sarà conservata dal titolare dell'opera e consegnata in copia al Comune ed all'ARPA.

Articolo 39: Controlli e sanzioni

Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di clima rilasciando il beneplacito o la concessione.

Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.

Il Comune richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzii il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 36 e 38 della Sezione 3.2 del presente regolamento, comporta una sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 all'art 7 bis introdotto dalla legge n.3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o la sospensione della concessione.

CAPITOLO 4: CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 40: Ambito di applicazione

Le competenze del Comune in merito al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare trovano principale espressione in strumenti urbanistici quali la zonizzazione acustica del territorio comunale, il Piano Urbano del Traffico (PUT), i piani di risanamento acustico comunali. Tali strumenti urbanistici non rientrano nella disciplina del presente Regolamento.

Articolo 41: Veicoli in circolazione ed in sosta

Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare valgono, per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, le indicazioni e le prescrizioni date dal "Nuovo Codice della Strada" (Decreto Legislativo del Governo n° 285 del 30 aprile 1992).

E' fatto divieto di mantenere acceso il motore degli autoveicoli in sosta presso edifici abitativi, particolarmente durante il periodo di riferimento notturno (ore 22 – 06), per un tempo superiore a 5 minuti.

I controlli sono effettuati dal Corpo di Polizia Municipale conformemente a quanto previsto dal "Nuovo Codice della Strada".

Il regime sanzionatorio è ancora precisato nel citato Codice.

Articolo 42: Realizzazione di parcheggi ed avviamento di attività che inducono una variazione del traffico locale

La realizzazione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l'avviamento di attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico locale sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico. Vale pertanto quanto riportato agli art. 30, 31, 32, 33 della Sezione 3.1 del presente Regolamento.

La realizzazione di nuove strade risulta già disciplinata alla sopra citata Sezione 3.1.

Articolo 43: Norme specifiche per zone di particolare tutela acustica

All'interno di aree urbane di particolare tutela (ad esempio poli ospedalieri e scolastici) la modifica della viabilità interna all'area medesima, è materia soggetta a valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico, pur essendo l'area in oggetto di proprietà o in gestione a privati o ad enti specifici.

CAPITOLO 5: FUNZIONI, CONTROLLI, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Sezione 5.1: Funzioni e controlli

Articolo 44: Comune di Barengo – Sindaco

- Disposizioni specifiche in merito agli orari di funzionamento delle attività indicate all'art. 2 della Sezione 2.1 (cfr. Sezione 2.1, art. 10);
- Disposizioni per i cantieri finalizzati al ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (cfr. Sezione 2.3, art. 24).

Articolo 45: Comune di Barengo – Servizio tutela Ambientale – Settore lavori pubblici

- Esame della documentazione tecnica accertante il superamento dei limiti di zonizzazione per un'attività esistente e del piano di risanamento presentato dal responsabile dell'attività stessa (cfr. Sezione 2.1, art. 7);
- Esame dei casi particolari in relazione all'applicazione del criterio differenziale (cfr. Sezione 2.1, art. 8);
- Individuazione e gestione delle aree destinate a manifestazione temporanee di rilevanza cittadina (cfr. Sezione 2.2, art. 15 e 17);
- Esame della documentazione inerente le manifestazioni temporanee a carattere cittadino che non richiedono deroga, secondo Scheda 5A, e delle richieste di deroga, secondo Scheda 5B (cfr. Sezione 2.2, art. 18);
- Esame della documentazione inerente i cantieri che non richiedono deroga, secondo Scheda 6A, e delle richieste di deroga, secondo Scheda 6B (cfr. Sezione 2.3, art. 25);
- Rilascio dell'autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee a livello cittadino e cantieri (cfr. Sezione 2.2, art. 18 e Sezione 2.3, art. 25);
- Esame della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, secondo Scheda 2 (cfr. Sezione 3.1, art. 30 e 33) e rilascio di benessere e/o concessione (cfr. Sezione 3.1, art. 33);
- Esame della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico, secondo Scheda 3 (cfr. Sezione 3.2, art. 36 e 39) e rilascio di benessere e/o concessione (cfr. Sezione 3.2, art. 39);
- Esame della documentazione di collaudo acustico di un'opera oggetto di valutazione previsionale di impatto o di clima, secondo Scheda 4 (cfr. Sezione 3.1, art. 32 e 33 e Sezione 3.2, art. 38 e 39).
- Individuazione e gestione delle aree destinate a manifestazione temporanee di rilevanza locale (cfr. Sezione 2.2, art. 15, 16, 17);
- Esame della documentazione inerente le manifestazioni temporanee a livello locale che non richiedono deroga, secondo Scheda 5A, e delle richieste di deroga, secondo Scheda 5B (cfr. Sezione 2.2, art. 18);
- Esame della documentazione inerente i cantieri che non richiedono deroga, secondo Scheda 6A, e delle richieste di deroga, secondo Scheda 6B (cfr. Sezione 2.3, art. 25);
- Rilascio dell'autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee a livello locale e cantieri (cfr. Sezione 2.2, art. 18 e Sezione 2.3, art. 25).

Articolo 46: Polizia Municipale

- Rilievi strumentali su richiesta del Comune e dell'ARPA.
- Accertamento delle sanzioni in collaborazione con gli organismi istituzionalmente preposti

Articolo 47: ARPA

- Parere consultivo in merito agli orari di funzionamento delle attività indicate all'art. 5 della Sezione 2.1 (cfr. Sezione 2.1, art. 10);
- Esame della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, secondo Scheda 2 (cfr. Sezione 3.1, art. 30);
- Esame della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico, secondo Scheda 3 (cfr. Sezione 3.2, art. 36);
- Esame della documentazione di collaudo acustico di un'opera oggetto di valutazione previsionale di impatto o di clima, secondo Scheda 4 (cfr. Sezione 3.1, art. 32 e Sezione 3.2, art. 38).

Articolo 48: Tecnico competente in acustica ambientale

- Verifica del rumore immesso nell'ambiente esterno da parte di attività ed impianti esistenti e redazione di specifico documento secondo quanto indicato nella Scheda 1 (cfr. Sezione 2.1, art. 7);
- Redazione della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, secondo Scheda 2 (cfr. Sezione 3.1, art. 30);
- Redazione della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico, secondo Scheda 3 (cfr. Sezione 3.2, art. 36);
- Redazione della documentazione di collaudo acustico di un'opera oggetto di valutazione previsionale di impatto o di clima, secondo Scheda 4 (cfr. Sezione 3.1, art. 32 e Sezione 3.2, art. 38).

Sezione 5.2: Provvedimenti amministrativi e sanzioni

Articolo 49: Comune di Barengo

- Revoca dell'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività per la non osservanza di quanto indicato in Sezione 2.1, art. 7;
- sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 all'art 7 bis introdotto dalla legge n.3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o revoca dell'atto autorizzativo allo svolgimento della manifestazione-attività temporanea per la non osservanza di quanto indicato in Sezione 2.2, art. 16, 17, 18;
- sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 all'art 7 bis introdotto dalla legge n.3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o sospensione del cantiere e/o sospensione di una precisa lavorazione per la non osservanza di quanto indicato in Sezione 2.3, art. 22, 25;
- sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 all'art 7 bis introdotto dalla legge n.3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o sospensione dell'iter autorizzativo della concessione e/o sospensione dell'attività per la non osservanza di quanto rispettivamente indicato in Sezione 3.1, art. 30, 32;
- sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 all'art 7 bis introdotto dalla legge n.3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o sospensione della concessione per la non osservanza di quanto rispettivamente indicato in Sezione 3.2, art. 36, 38.

CAPITOLO 6: DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONE

SCHEDA 1: VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ESISTENTE

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale oggetto di rilievo:

- descrizione del territorio con eventuale individuazione di recettori sensibili (scuole, ospedali, ecc...) e/o recettori corrispondenti a fabbricati destinati ad abitazione;
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) La metodologia di misura:

- indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativa tecnica vigente;
- indicazione della strumentazione utilizzata.

C) I risultati ottenuti:

- esplicitazione sotto forma tabellare e/o grafica dei risultati ottenuti;
- osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteorologiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);
- osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d'uso del territorio.

Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio oggetto di indagine;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- elaborati di misura;
- eventuali grafici riportanti i risultati ottenuti.

SCHEDA 2: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera, con l'individuazione dei recettori potenzialmente più esposti agli effetti sonori dell'opera in oggetto;
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Il clima acustico esistente ante operam:

- indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente (è opportuno privilegiare la misura presso recettori che saranno oggetto di valutazione previsionale di impatto e di collaudo acustico dell'opera). La redazione della relazione di clima acustico esistente, che può costituire allegato della relazione di valutazione previsionale di impatto acustico, è effettuata con riferimento alla Scheda 1: "Valutazione del clima acustico esistente", pure riportata nel presente Capitolo.

C) Il progetto:

- descrizione sintetica dell'attività, delle modalità di funzionamento degli impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle immissioni sonore già previste in fase progettuale;
- elenco delle sorgenti sonore con l'indicazione della loro ubicazione e del loro livello di potenza in dB(A). Per la caratterizzazione acustica delle sorgenti si può far riferimento a: schede tecniche, rilievi fonometrici su sorgenti analoghe, dati ricavati a calcolo ed opportunamente motivati;
- valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

D) Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E) La stima previsionale di impatto acustico:

- calcolo dell'impatto acustico, in dB(A), in corrispondenza di specifici recettori (possibilmente quelli oggetto di misura di clima acustico) determinato dalle sorgenti connesse al funzionamento dell'opera oggetto di valutazione e, se significativo, del traffico indotto;
- eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare l'impatto dell'opera, sul territorio di interesse;
- eventuale calcolo dell'impatto acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
- osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali, al soddisfacimento dei valori limite di emissione.

Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

SCHEDA 3: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera;
- individuazione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore già esistenti sul territorio;
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Il clima acustico esistente ante operam:

- indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente. La redazione della relazione di clima acustico esistente, che può costituire allegato della relazione di valutazione previsionale di clima acustico, è effettuata con riferimento alla Scheda 1: "Valutazione del clima acustico esistente", pure riportata nel presente Capitolo.

C) Il progetto:

- descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle emissioni sonore già previste in fase progettuale;
- valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

D) Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E) La stima previsionale di clima acustico:

- calcolo del clima acustico, in dB(A), in corrispondenza di recettori, collocati nel nuovo contesto progettuale, determinato dalle sorgenti già esistenti sul territorio e, se significativo, dal traffico indotto dall'opera;
- eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare il clima acustico, sul territorio di interesse;
- eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
- osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali.

Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

SCHEDA 4: COLLAUDO ACUSTICO DELL'OPERA

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale è stata collocata l'opera;
- individuazione dei recettori oggetto dei rilievi di clima acustico ante operam, oggetto della stima previsionale, oggetto dei rilievi fonometrici di collaudo (tali recettori devono almeno parzialmente coincidere);
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) La metodologia di misura:

- indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativa tecnica vigente;
- indicazione della strumentazione utilizzata.

C) I risultati ottenuti:

- esplicitazione sotto forma tabellare e/o grafica dei risultati ottenuti;
- osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteorologiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);
- osservazioni circa la concordanza o meno dei valori stimati nei recettori, rispetto a quelli misurati;
- osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d'uso del territorio.

Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio oggetto di indagine;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- elaborati di misura;
- eventuali grafici riportanti i risultati ottenuti.

SCHEDA 5A: MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO (DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI SENZA DOMANDA DI DEROGA)

Contenuti della dichiarazione

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- esatta descrizione delle attività o manifestazioni previste;
- esatta ubicazione del luogo di esecuzione delle attività o di svolgimento delle manifestazioni;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- descrizione delle sorgenti sonore eventualmente utilizzate con indicazione della loro ubicazione sul territorio;
- motivazioni e/o condizioni tecnico-impiantistiche che portano al giudizio di conformità dell'attività o della manifestazione rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento acustico.

Eventuali elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore utilizzate.

SCHEDA 5B: MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO (DOMANDA DI DEROGA)

Contenuti della domanda di deroga

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- esatta descrizione delle attività o manifestazioni previste;
- esatta ubicazione del luogo di esecuzione delle attività o di svolgimento delle manifestazioni;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- descrizione delle sorgenti sonore utilizzate con indicazione della loro ubicazione sul territorio;
- indicazione dei recettori potenzialmente disturbati dallo svolgersi della manifestazione;
- valutazione circostanziata dei livelli equivalenti di pressione sonora determinati, presso i recettori, dalle sorgenti sonore utilizzate.

Elaborati allegati alla domanda di deroga

- mappa del territorio;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore utilizzate.

SCHEDA 6A: CANTIERI (DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI SENZA DOMANDA DI DEROGA)

Contenuti della dichiarazione

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- esatta descrizione dell'attività di cantiere;
- esatta ubicazione del cantiere;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- indicazione di macchinari ed impianti con specificazione dell'area e dei tempi di utilizzo;
- motivazioni e/o condizioni tecnico-impiantistiche che portano al giudizio di conformità dell'attività di cantiere rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento acustico.

Eventuali elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche dei macchinari e degli impianti utilizzati.

SCHEDA 6B: CANTIERI (DOMANDA DI DEROGA)

Contenuti della domanda di deroga

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- esatta descrizione delle attività di cantiere;
- esatta ubicazione del cantiere;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- indicazione di macchinari ed impianti con specificazione dell'area e dei tempi di utilizzo;
- indicazione dei recettori potenzialmente disturbati dall'attività del cantiere;
- valutazione circostanziata dei livelli equivalenti di pressione sonora determinati, presso i recettori, dalle sorgenti sonore utilizzate.

Elaborati allegati alla domanda di deroga

- valutazione previsionale di impatto acustico del cantiere redatta secondo quanto indicato nella Scheda 2.

CAPITOLO 7: TECNICHE DI MISURA E DI PREVISIONE

Sezione 7.1: Misure e controlli

Articolo 52: Strumentazione, modalità di misura e definizioni tecniche

Per tutte le situazioni indicate all'interno del presente Regolamento che comportano l'utilizzo e/o il confronto con rilievi strumentali si fa riferimento alla normativa vigente.

Si consideri in particolare, per ciò che concerne la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche, il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico".

Articolo 53: Attività di controllo e rilevazione

L'attività di controllo e di rilevazione fonometrica è demandata ai preposti servizi ARPA, Corpo di Polizia Municipale, ASL.

Il controllo del rispetto degli orari di funzionamento ed attività è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.

Sezione 7.2: Tecniche di previsione

Articolo 54: Ambito di applicazione

Le tecniche di previsione (o di determinazione) sono strumenti valutativi utili al tecnico competente che possono trovare applicazione a seconda della tipologia e della complessità dei casi .

Articolo 55: Formule di calcolo e software previsionali

Le tecniche di previsione (o di determinazione) consistono in:

- a) formule ed algoritmi di calcolo che trovano riferimento nella trattazione fisico – matematica dei fenomeni acustici;
- b) formule ed algoritmi di calcolo che trovano riferimento nella normativa tecnica vigente in materia di acustica (norme ISO, UNI, ecc...);
- c) software specifici esistenti in commercio che possono utilizzare le formule e gli algoritmi di cui ai punti a) e b).

Articolo 56: Possibili applicazioni

Le tecniche di previsione (o di determinazione) sono utilizzabili per valutare:

- i livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore;
- i livelli di pressione sonora determinati da una o più sorgenti presso i recettori;
- la tipologia della propagazione sonora a seconda del tipo di sorgente (industriale, stradale, ferroviaria, aeroportuale) e delle caratteristiche del territorio.

Le tecniche di previsione trovano applicazione principalmente nelle valutazioni previsionali di impatto acustico e di clima acustico ed ogni qual volta il tecnico competente in acustica ambientale, incaricato di effettuare valutazioni e/o accertamenti, ritenga utile avvalersene.

Articolo 57: Scelta degli strumenti di calcolo

E' facoltà del tecnico competente scegliere se, come, quali strumenti di calcolo utilizzare per le valutazioni acustiche, conformemente alle problematiche oggetto di interesse.

Risulta pure auspicabile, sempre in relazione alla tipologia di problema in esame, un confronto preventivo con il Comune e /o con l'ARPA in relazione alla scelta dello strumento valutativo che il tecnico competente intende applicare.

Il tecnico competente dovrà quindi indicare nella documentazione di cui è redattore, come già specificato nelle Schede riportate al Capitolo 6 del presente Regolamento, quali algoritmi di calcolo, norme o software previsionali ha deciso di applicare.

CAPITOLO 8:COLLEGAMENTI CON REGOLAMENTI COMUNALI ESISTENTI

- Città di Barenago– REGOLAMENTO EDILIZIO approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del
- Città di Barenago – REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il n.
- Città di Barenago – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI AD AFFISSIONI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- Città di Barenago – REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI CIRCHI E SIMILI approvato con deliberazione n.... del
- Città di Barenago – REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ex decreto legislativo n.114 del 0202/1998 approvato con deliberazione n. .. del
- Città di Barenago– SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. .. del

- Il presente Regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 in data 29-11-2007, pubblicata all'Albo Pretorio al n° 316 dal 12-12-2007 al 26-12-2007 e dichiarata immediatamente eseguibile.
- Il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo Pretorio al n° 366 per quindici giorni consecutivi dal 31-12-2007 al 14-01-2008